

Codice A1406B

D.D. 2 dicembre 2021, n. 1959

D.G.R. n. 11 - 3223 del 18 maggio 2021 - Diniego all'inserimento nell'elenco regionale dei professionisti disponibili e in possesso dei requisiti per l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio sanitario (di cui all'art. 13 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 e s.m.i.) del nominativo di OLIVEIRA DE FIGUEIREDO JEAN



ATTO DD 1959/A1406B/2021

DEL 02/12/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR

OGGETTO: D.G.R. n. 11 – 3223 del 18 maggio 2021 – Diniego all’inserimento nell’elenco regionale dei professionisti disponibili e in possesso dei requisiti per l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio sanitario (di cui all’art. 13 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 e s.m.i.) del nominativo di OLIVEIRA DE FIGUEIREDO JEAN

Visto l’art. 13 del D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020, come sostituito dal D.L. n. 183/2020, art. 4, comma 8 sexies, convertito nella L. n. 21/2021, che ha previsto fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli artt. 49 e 50 del regolamento di cui al DPR n. 394/1999 e alle disposizioni di cui D.Lgs. n. 206/2007, l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio sanitario, conseguite all’estero, presso le AA.SS.RR. e presso le strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell’emergenza da COVID-19;

Visto l’art. 6 bis - *Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie* – del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, così come convertito dalla L. 16 settembre 2021, n. 126 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”) che ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 l’esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto che in attuazione della citata normativa nazionale, la Giunta Regionale ha approvato, in data 18 maggio 2021, la deliberazione n. 11 – 3223, con cui sono state definite, tra l’altro, le procedure amministrative per la costituzione di un elenco regionale dei professionisti disponibili e in possesso

dei requisiti per l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e di operatore socio sanitario, in deroga agli artt. 49 e 50 del regolamento di cui al DPR n. 394/1999 e alle disposizioni di cui D.Lgs. n. 206/2007;

Visto, in particolare, il punto 3 *“Requisiti richiesti per la costituzione dell'elenco regionale e documentazione da allegare alla domanda”* dell'allegato A) della citata D.G.R. n. 11 – 3223 del 18 maggio 2021, con cui sono stati approvati i requisiti per l'esercizio temporaneo della professione di cui all'art. 13 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, e s.m.i.;

Visto, altresì, che al punto 4 *“Modalità per la presentazione delle istanze”* dell'allegato A) della citata D.G.R. n. 11 – 3223 del 18 maggio 2021 viene previsto che l'interessato dovrà presentare istanza secondo le modalità e le indicazioni regionali, corredata da tutti i documenti previsti, a pena di irricevibilità della domanda;

Visto, inoltre, che al punto 5 *“Verifica dei requisiti, termini e responsabilità del procedimento per l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali e costituzione dell'elenco regionale di professionisti disponibili”* dell'allegato A) della citata D.G.R. n. 11 – 3223 del 18 maggio 2021 viene previsto, ai sensi di quanto disposto dalla L. n. 241/1990 e s.m.i. e dalla L.R. n. 14/2014, che i termini di procedimento pari a 40 giorni possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Considerata l'istanza presentata secondo le modalità e le indicazioni regionali in data 05/08/2021 da parte di OLIVEIRA DE FUGUEIREDO JEAN, in seguito alla quale la Regione ha richiesto, con comunicazione via pec del 18/08/2021 (che ha sospeso i termini del procedimento per un periodo non superiore a 30 giorni) l'integrazione della documentazione di seguito elencata, non in possesso dell'amministrazione stessa e non direttamente acquisibile presso altre pubbliche amministrazioni:
- copia permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa.

Vista la nostra comunicazione del 22/10/2021, inviata via pec all'indirizzo segnalato dall'interessato, con la quale si comunicava, a seguito della mancata ricezione della documentazione integrativa richiesta, la possibilità da parte dell'istante di presentare, entro dieci giorni dal ricevimento della presente e sempre via PEC, le proprie osservazioni sui motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, eventualmente corredate dai documenti integrativi necessari per la definizione del procedimento amministrativo;

Vista l'assenza di risposta alla comunicazione di cui sopra;

Considerato che, in assenza di tutta la documentazione elencata al punto 3 dell'allegato A) alla citata D.G.R. n. 11 – 3223 del 18 maggio 2021, il richiedente non può essere considerato idoneo e di conseguenza il nominativo non può essere inserito nell'elenco regionale dei professionisti disponibili e in possesso dei requisiti per l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio sanitario di cui all'art. 13 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.01, n. 165
- L.R. 23 del 28.07.2008, articoli 17 e 18
- art. 13 del D.L. 17.03.2020, n. 18 e s.m.i.
- D.G.R. n. 11 - 3223 del 18 maggio 2021

determina

- di negare, per i motivi in premessa illustrati e in esito all'istruttoria svolta sulle istanze degli interessati, l'inserimento del nominativo di OLIVEIRA DE FUGUEIREDO JEAN all'interno dell'elenco regionale dei professionisti disponibili e in possesso dei requisiti per l'esercizio temporaneo fino al 31 dicembre 2022 delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio sanitario, conseguite all'estero, secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 e s.m.i.,
- di dare atto che il presente provvedimento sarà notificato al professionista interessato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 della Statuto regionale e della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR)

Firmato digitalmente da Mario Raviola